CAMERA DEI DEPUTATI N. 1351

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BISA, MOLINARI, ZINZI, BELLOMO, BENVENUTO, MATONE, BOF, MORRONE, MONTEMAGNI, SUDANO, PIZZIMENTI, ANDREUZZA, BAGNAI, CAVANDOLI, FURGIUELE, GIAGONI, MARCHETTI, OTTAVIANI, PIERRO, PRETTO

Modifiche all'articolo 423-*bis* del codice penale in materia di incendio boschivo

Presentata il 1° agosto 2023

ONOREVOLI COLLEGHI ! – L'estate del 2023 è segnata da una grave emergenza ambientale: i grandi incendi che stanno devastando decine di migliaia di ettari di bosco, macchia mediterranea, terreni agricoli e pascoli in diverse regioni d'Italia. La gravità della situazione ha posto il legislatore di fronte all'esigenza di individuare nuove misure per prevenire e arginare il problema, già affrontato in passato con l'emanazione del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.

Tale intervento normativo si poneva l'obiettivo di rafforzare il sistema di previsione, prevenzione e contrasto degli incendi boschivi, integrando e in parte modificando quanto già previsto dalla legge quadro in materia di incendi boschivi, legge 21 novembre 2000, n. 353. Tuttavia i fatti di questi giorni ci portano a pensare che l'intervento normativo di due anni fa sembra non aver raggiunto gli obiettivi sperati.

Il nuovo intervento si propone di inserire misure di matrice penalistica volte ad un maggior inasprimento sanzionatorio al fine di arginare, facendo leva sull'efficacia deterrente delle elevate sanzioni, questo pericoloso fenomeno.

Le modifiche proposte incidono direttamente sul testo dell'articolo 423-*bis* del codice penale, che sanziona il delitto di

incendio boschivo, o più precisamente i delitti di incendio boschivo: il primo intervento mira ad innalzare le pene edittali minime della reclusione sia per l'ipotesi dolosa che per quella colposa oltre all'introduzione di un nuovo sistema di circostanze aggravanti. Il secondo intervento, da leggere in relazione alla pena accessoria dell'articolo 423-*ter*, prevede un aumento di pena della metà se il fatto è cagionato con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi o al fine di trarne profitto per sé o per altri.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 423-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da quattro a dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a dieci anni »;

b) al secondo comma, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a cinque anni »;

c) al quarto comma, dopo le parole: « persistente all'ambiente » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « o quando il fatto è cagionato al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi ».



19PDL0049180